

INAIL:

- COMUNICAZIONE NOMINATIVI R.L.S. PROROGATA AL 16 AGOSTO 2009 **- SLITTAMENTO OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DI INFORTUNIO DI ALMENO UN GIORNO**

Comunicazione nominativi R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza): scadenza prorogata dal 16 maggio 2009 al 16 agosto 2009

L'INAIL, nel proprio sito comunica che, il Ministero del Lavoro con nota del 15 maggio 2009 ha disposto lo slittamento del termine per la comunicazione all'Istituto del nominativo del R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) (art. 18 comma 1 lettera aa) del D. Lgs n. 81/2008) (1) al 16 agosto 2009 in considerazione dell'evoluzione normativa ancora in corso.

L'INAIL con la circolare 12 marzo 2009 n. 11 (2), aveva predisposto una apposita procedura per la segnalazione dell'R.L.S., procedura on line accessibile dal sito dell'Istituto attraverso Punto Cliente.

Slittamento obbligo di comunicazione di infortunio di almeno un giorno ai fini statistici

Il Ministero del Lavoro, con circolare 12 maggio 2009 prot. 15/III/0008525 n. 17/2009, ha precisato che **l'obbligo a carico dei datori di lavoro di comunicare all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino assenza dal lavoro di almeno un giorno**, è destinato ad operare unicamente quando verranno individuate, con apposito decreto interministeriale, le regole di funzionamento del sistema informativo nazionale per prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP), come già comunicato dal Ministero con lettera circolare 21 maggio 2008 (3).

Pertanto **l'obbligo di comunicazione** di cui sopra, previsto dal D. Lgs. 8 aprile 2008 n. 81 art. 18 comma 1 lett. r (Testo Unico sulla sicurezza) (2), e prorogato dalla Legge 27 febbraio 2009 n. 14 al 31 maggio 2009, **NON è al momento operativo**.

La circolare ministeriale precisa che:

- il termine per l'adempimento decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all'adozione del decreto, previsto dall'art. 8, comma 4 del D.Lgs. 81/2008 che regolerà il funzionamento del SINP;
- resta operativo l'obbligo di annotazione dell'evento nel registro infortuni (art. 53 comma 6 D. Lgs. n. 81/2008) e che nulla è immutato rispetto agli obblighi di denuncia a fini assicurativi di cui al T.U. 1124/1965.

(1) D.Lgs. 8 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico sulla sicurezza) Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (G.U. n. 101 del 30.4.2008 - S.O. n. 108)

Art. 18. - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono: (omissis)

r) comunicare all'INAIL, o all'IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

Art. 53. - Tenuta della documentazione (omissis)

6. Fino ai sei mesi successivi all'adozione del decreto interministeriale di cui all'articolo 8 comma 4, del presente decreto restano in vigore le disposizioni relative al registro infortuni ed ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

(2) Cfr. APIFLASH n. 8 del 24 Marzo 2009 pag. S/1.

(3) Cfr. APIFLASH n. 14 del 5 Giugno 2008 pag. L/198.